

Articolo 4

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento per le merci

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento per le merci o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento per le merci, la dichiarazione sull'indice di riferimento come minimo:

- a) indica se i requisiti di cui al titolo II o all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 si applicano all'indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento a norma dell'articolo 19 di detto regolamento;
- b) include una spiegazione dei motivi per cui si applica il titolo II o, se del caso, l'allegato II di detto regolamento;
- c) include nelle definizioni dei termini fondamentali una breve descrizione dei criteri che definiscono le pertinenti merci fisiche sottostanti;
- d) indica, se del caso, dove sono disponibili le spiegazioni che l'amministratore è tenuto a pubblicare a norma dell'allegato II, paragrafo 7, di detto regolamento.

Articolo 5

Obblighi d'informativa specifici per gli indici di riferimento critici

Oltre alle informazioni che devono essere incluse a norma dell'articolo 1, per gli indici di riferimento critici o, se del caso, per le famiglie di indici di riferimento critici, la dichiarazione sull'indice di riferimento include almeno le seguenti informazioni:

- a) un riferimento che avvisa gli utenti in merito al regime regolamentare potenziato applicabile agli indici di riferimento critici a norma del regolamento (UE) 2016/1011;
- b) una dichiarazione che indichi il modo in cui gli utenti saranno informati di eventuali ritardi nella pubblicazione dell'indice di riferimento o di un'eventuale nuova determinazione dello stesso e la durata (prevista) delle misure.

Articolo 6

Aggiornamenti

Oltre che nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, è richiesto l'aggiornamento della dichiarazione sull'indice di riferimento quando le informazioni ivi contenute cessano di essere corrette o sufficientemente precise e, in ogni caso, ogni volta che:

- a) intervengano cambiamenti riguardanti la tipologia di indice di riferimento;
- b) vi sia una sostanziale modifica della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento o, se la dichiarazione è relativa a una famiglia di indici di riferimento, della metodologia utilizzata per la determinazione di uno qualsiasi degli indici di riferimento all'interno della famiglia.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

